Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Mercoledì, 16 luglio** — **Numero 169**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31		Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Con R. decreto del 6 corrente mese, gli Onorevoli Conte Avv. Alberto Cencelli, Senatore del Regno, e Giambattista Miliani, Deputato al Parlamento, sono stati nominati membri della Commissione Reale dell'Istituto internazionale di agricoltura, in sostituzione degli Onorevoli Bruno Chimirri, Senatore del Regno, e Avv. Carlo Gorio, ex-Deputato al Parlamento, defunti.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1128 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, che istituì, con sede in Torino, un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona, nonchè per l'esercizio del porto stesso, approvandone la convenzione relativa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona, nonchè per l'esercizio del porto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Bonomi — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli*: Mortara

Capo I.

Costituzione dell'ente.

Art. 1.

L'ente portuale Torino-Savona, istituito con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, con sede in Torino, ha la durata di anni settanta a decorrere dal 9 novembre 1918.

Art. 2.

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale.

Il mandato dei consiglieri è personale e scade ogni quadriennio dalla data della prima adunanza del Consiglio.

Art. 3.

Due mesi prima dello scadere del quadriennio il presidente promuove dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti.

Le dette Amministrazioni notificheranno i nomi dei rappresentanti al presidente dell'ente inviando copia dei relativi provvedimenti.

Art. 4.

Le Camere di commercio di Torino e di Savona procedono alle nomine dei rispettivi delegati con deliberazioni prese a termini del Capo IV della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 5.

La carica di componente il Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di:

a) contendente, arbitro o perito in un giudizio in cui sia impegnato l'ente;

b) di partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi di interesse dell'ente;

c) di stipendiato o salariato dell'ente.

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

I consiglieri d'amministrazione decadono dalla carica se mancano a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

Nel caso di tale decadenza, come anche nei casi di cessazione straordinaria del mandato per rinuncia, per sopravvenuta incompatibilità o incapacità giuridica o per qualsiasi altra causa, l'amministrazione interessata provvederà alla sostituzione del suo rappresentante entro un mese nei modi prescritti.

Il nuovo nominato rimane in carica per il restante periodo di tempo pel quale sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 7.

La decadenza e la cessazione del mandato di cui all'articolo precedente sono pronunciate dal Consiglio d'amministrazione previa, però, contestazione all'interessato nei casi di assenza o di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Art. 8.

Il Consiglio si riunisce dietro invito del presidente di sua iniziativa o quando quattro almeno dei suoi componenti gliene presentino richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno otto giorni prima e sarà ad essi allegato l'ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione potrà essere indetta telegraficamente almeno quarantotto ore prima, ferma restando la comunicazione della materia da trattare.

In nessun caso può essere trattata materia non contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 9.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervengano almeno sette dei suoi membri.

Nelle votazioni in caso di parità di voti è decisivo quello del presidente.

Alle adunanze assiste il segretario generale senza voto deliberativo.

Egli però non può assistere alle discussioni su materia che lo interessi personalmente o quando il presidente e il Consiglio lo ritengano opportuno.

Art. 10.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio d'amministrazione si astengono dal prendere parte alle discussioni e deliberazioni su argomenti che personalmente li interessino o che interessino congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Art. 11.

I processi verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal segretario generale; in caso di impedimento o di assenza da un funzionario dell'ente all'uopo autorizzato o dal consigliere meno anziano nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 9. Vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva.

Debbono indicare gli argomenti e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale risulti il suo voto e i motivi del medesimo.

I verbali oltre che dall'estensore sono firmati dal presidente e dal segretario generale o da chi ne fa le veci.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri un emolumento in misura non superiore a L. 1500 annue, da corrispondere in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta ed in parte come indennità complessiva alla fine di ogni esercizio finanziario, nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di amministrazione, residenti fuori della sede dell'ente, saranno corrisposte, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che dovessero sostenerle, le indennità di missione, che loro spettano, a carico dell'amministrazione cui appartengono.

Capo II.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'ente; esso decide in qualsiasi materia di competenza dell'ente stesso salvo le attribuzioni riservate al presidente.

Art. 14.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Egli:

a) sovrintende a tutto l'andamento dell'ente;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

e) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

f) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'ente, oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio;

g) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e da altri proventi ed il riparto delle spese erogate per lavori tra gli enti tenuti a contribuire a norma di legge;

h) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione nonchè le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati di oneri;

i) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

l) delibera sulle licenze nei limiti indicati nell'art. 48;

m) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta od alla concessione di aree, impianti meccanici, nonchè di servizi di competenza dell'ente;

n) può prendere sotto la sua responsabilità e salva sempre anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio, nella sua prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione.

Art. 15.

Al presidente è dovuta una indennità annua di L. 18,000 che sarà corrisposta a dodicesimi posticipati.

Art. 16.

In caso di impedimento del presidente il vice presidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni: inoltre può compiere le funzioni che il presidente ritenga di delegargli.

CAPO IV.

Direzione tecnica.

Art. 17.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare la superiore direzione dei lavori ad un tecnico di speciale competenza, fissandone la indennità annua.

CAPO V.

Uffici ed impiegati.

Art. 18.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni l'ente ha presso la sede centrale un segretariato ed una ragioneria ed ha in Savona il servizio tecnico per i lavori e quello dell'esercizio portuale dipendenti dalla sede centrale.

Art. 19.

La nomina o la revoca del personale di concetto e di ragioneria sono fatte dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il personale d'ordine ed il basso personale vengono assunti e licenziati dal presidente.

Art. 20.

Il personale posto a disposizione dell'ente da Amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferirne all'amministrazione da cui l'impiegato dipende per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693.

Il presidente potrà, peraltro, esonerare detto personale dal servizio, in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte dai rispettivi capi di ufficio e per questi dal presidente.

Art. 21.

Al personale direttamente assunto il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni fino a cinque giorni, udite sempre le discolpe dell'interessato.

Circa le maggiori pene disciplinari e salva la disposizione di cui all'art. 19, comma secondo, per il personale d'ordine e per il basso personale decide il Consiglio d'amministrazione.

Quando la gravità dei fatti lo richieda il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione nella sua prima convocazione. Le deliberazioni del presidente e quella del Consiglio, nei limiti della rispettiva competenza, hanno carattere definitivo.

Art. 22.

Le indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'ente saranno liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati con decreto Luogotenenziale 14 settembre 1916, n. 1311.

Art. 23.

Le altre disposizioni regolanti i rapporti giuridici o finanziari degli impiegati saranno determinate dal Consiglio di amministrazione nel regolamento interno.

Il Consiglio stesso annualmente approva il ruolo del personale in base all'organico da esso deliberato.

Art. 24.

Il segretario generale è responsabile verso il presidente ed il Consiglio dell'andamento dei servizi amministrativi cui è preposto ed è specialmente incaricato di preparare la relazione annuale generale sulla gestione dell'ente, che viene, dopo approvata dal presidente, sottoposta al Consiglio nella prima seduta del nuovo anno e, dopo l'approvazione, comunicata ai Ministeri interessati.

Inoltre:

a) propone al presidente od al Consiglio provvedimenti atti a migliorare i servizi affidatigli e ad eliminare le eventuali deficienze;

b) cura la spedizione dei provvedimenti deliberati;

c) attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie degli atti dell'ente;

d) ha le attribuzioni di capo del personale.

Art. 25.

Il segretario generale dirama gli inviti per le adunanze, sottopone al presidente le materie da porre all'ordine del giorno, comunica ai membri del Consiglio copia di quello precedentemente approvato.

Art. 26.

La ragioneria cura, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo, la tenuta dei libri contabili necessari e specialmente:

a) del conto impegni in cui per ciascun capitolo di bilancio segna, in base a comunicazione del provvedimento relativo, la conseguente spesa; a prova della annotazione in registro appone sul provvedimento il visto relativo;

b) del copia-mandati, nel quale, in ordine cronologico, sono iscritti i mandati emessi con la indicazione del numero loro progressivo, della data, del capitolo, dello intestatario, del titolo di spesa e della somma: a prova della avvenuta annotazione appone sul mandato gli estremi della registrazione;

c) il registro riassuntivo degli impegni provvisori e definitivi rispetto agli stanziamenti, in modo che ad ogni tempo sia possibile determinare la situazione del bilancio;

d) lo scadenzario dei pagamenti ad epoca fissa, dei quali darà preavviso agli uffici amministrativi dieci giorni prima perchè preparino i provvedimenti di pagamento;

e) il registro degli atti aventi per iscopo di impedire o trattenere il pagamento di somme dovute dall'ente e che all'uopo sono ad esso comunicati dall'ufficio amministrativo;

f) appone il visto sui provvedimenti portanti deliberazione di cauzione;

g) predispone i progetti dei bilanci di previsione e compila i conti consultivi;

h) compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni di concessione di affitti e quelle di altri proventi di spettanza dell'ente e provoca dal presidente il visto di esecutorietà degli atti in parola;

i) tiene il registro delle entrate in cui per ciascun capitolo di bilancio attivo annota le somme effettivamente versate all'ente in base a comunicazione che le sarà fatta dagli uffici amministrativi;

l) tiene il registro riassuntivo cronologico delle entrate effettuatesi;

m) riferisce al presidente sull'andamento delle riscossioni e dei versamenti delle entrate rilevando le eventuali irregolarità e infrazioni;

n) tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'ente e lo rinnova ogni quinquennio.

Art. 27.

La relazione di cui all'art. 24 sull'andamento generale della azienda, compilata in base agli elementi approntati dai capi di ciascun servizio sarà comunicata ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro nonchè agli enti locali rappresentati in Consiglio.

Gestione finanziaria.

Art. 28.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio si compiono col 31 dicembre, col quale giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

Art. 29.

Il rendiconto consuntivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'ente entro la prima quindicina di marzo. Copia di esso dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno quindici giorni avanti la discussione.

Nei quindici giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione - e, in ogni caso, non più tardi del 15 maggio - copia del bilancio sarà trasmessa ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro unitamente con la relazione di cui al precedente art. 27.

Art. 30.

Tutti gli atti che importino impegno od ordinativo di spesa debbono essere firmati dal presidente e comunicati al ragioniere capo. Ove questi non creda per insufficiente documentazione o per qualsiasi altra causa d'irregolarità di darvi corso, ne riferirà immediatamente al presidente, che sottoporrà la questione al Consiglio di amministrazione nella successiva convocazione.

Rimane sotto la responsabilità del segretario generale l'inclusione di tale comunicazione nell'ordine del giorno.

Art. 31.

Per le spese sostenute per la esecuzione dei lavori di cui alla lettera *a*) n. 1 dell'art. 2 della convenzione 10 agosto 1918 l'ente rimette al Ministero dei lavori pubblici copia dei certificati di pagamento fatti agli imprenditori e dei documenti di spesa con la richiesta di rimborso.

Per le spese di costruzione di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato articolo l'ente, alla fine di ciascun semestre, rimette al Ministero predetto domanda di pagamento corredata di copia di tali certificati e documenti, dai quali risulti essersi verificate le condizioni di cui all'art. 5 ultimo comma della convenzione medesima.

Art. 32.

Qualora in applicazione dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, l'ente intendesse emettere obbligazioni, il relativo piano finanziario dovrà essere rimesso preventivamente al Ministero per l'approvazione.

Art 33.

Al termine di ciascun esercizio finanziario l'ente rimette in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle somme dovute dagli enti locali, quale contributo alla spesa sostenuta di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 1 art. 2 della citata convenzione.

Detto elenco sarà corredato da copia dei documenti giustificativi e diventerà definitivo a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge quando il Ministero l'avrà restituito vistato.

Art. 34.

A ciascuno degli enti interessati viene data comunicazione di tale elenco definitivo perchè esegua il rimborso della spesa di sua spettanza entro i novanta giorni successivi a quello di comunicazione.

Alla fine di ogni anno finanziario l'ente rimette ai prefetti l'indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli enti locali nella spesa da sostenersi nell'anno successivo per le opere di cui sopra.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore spesa che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 35.

I proventi di concessioni od affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc. sono corrisposti direttamente all'ente dal 1° gennaio 1919.

Art. 36.

Le modalità di riscossione delle tasse e sovrattasse affidate all'Amministrazione doganale; del versamento all'ufficio di Cassa dell'ente e delle operazioni di verifica saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle finanze e l'ente medesimo.

Art. 37.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro o che sono incaricati del deposito ed hanno in consegna valori e materiali dell'ente, devono prestare congrua cauzione, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio salva l'eccezione di cui all'art. 40, 1° comma.

Dal Consiglio stesso sarà determinata un'indennità da corrispondere per tali speciali incarichi.

CAPO VII.

Lavori.

Art. 38.

Per l'esecuzione dei lavori e per le spese in economia l'ente può emettere mandati di anticipazione ai propri funzionari fino a lire 10.000 e di apertura di credito fino a L. 100.000.

Non potrà essere emesso un nuovo mandato per lo stesso oggetto se non sia stato presentato il rendiconto giustificativo di almeno 2/3 di quello precedente.

I mandati sono firmati dal presidente e dal segretario generale e portano il visto del ragioniere capo.

Art. 39.

I funzionari che, a termini dell'articolo precedente, ricevono anticipazioni, sono esonerati dal prestare cauzione.

Coloro a favore dei quali sono autorizzate anticipazioni od aperture di credito debbono presentare il relativo rendiconto appena erogati totalmente i fondi e comunque non oltre la fine di ciascun trimestre.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno debbono essere presentati i rendiconti dell'ultimo trimestre del decorso esercizio e le eventuali richieste di rinnovazione di mandati che sono scaduti con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro lo stesso termine devono essere riversate alla cassa dell ente le somme anticipate e non spese.

Art. 40.

I mandati per pagamenti diretti per lavori o forniture sono emessi in base ai certificati ed agli stati di avanzamento da rilasciarsi dall'ufficio tecnico.

Art. 41.

Sulla richiesta dell'ente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste che riguardino servizi ferroviari.

Fra questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati all'ente e saranno sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 42.

Possono essere eseguiti in economia quei lavori che per la loro natura, o per l'urgenza, non consentano l'indugio dell'appalto.

In caso d'urgenza potrà il Consiglio autorizzarne l'esecuzione entro il limite di L. 100,000, in pendenza della presentazione del progetto.

In casi di somma urgenza per ristabilire il servizio su linee interrotte e garantire la continuità o sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la sanzione del provvedimento della prima adunanza del Consiglio.

Art. 43.

I lavori di manutenzione e di riparazione delle opere di difesa esterna, che non sono a carico dell'ente, possono dal Ministero dei lavori pubblici, essergli commessi a rimborso di spesa.

In tal caso per i progetti, i contratti, la gestione e la liquidazione si applicheranno le norme di cui al presente capo.

Art. 44

Per le espropriazioni l'ente provvede alla pubblicazione del piano parcellare con l'offerta dell'indennità ai proprietari.

Gli stati di consistenza di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, sono compilati in contraddittorio degli interessati, i quali sono invitati ad intervenirvi con avviso da pubblicarsi almeno 15 giorni prima.

In mancanza di tale intervento gli stati di consistenza sono compilati con l'assistenza di due testimoni.

Appena effettuato il deposito di cui nel penultimo comma del citato art. 9, l'ente potrà promuovere dal prefetto il decreto di occupazione o di espropriazione dei beni di cui agli articoli 30 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

CAPO VIII.

Esercizio.

Art. 45

Le aree, di cui venne concessa la gestione all'ente, coll'art. 2 n. 2 della convenzione 10 agosto 1918, sono distinte in tre categorie:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo pel tempo occorrente pel disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo, o. per altri usi, i quali però non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* collo sgombero immediato e la rimessa nel pristino stato delle aree medesime:

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta dall'ente sentita la Capitaneria di porto locale.

Art. 46.

L'occupazione delle aree della prima categoria sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'ente sottoporrà all'approvazione del Ministero dei trasporti a mente dell'art. 12 della convenzione 10 agosto 1918 anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 25 luglio 1869, n. 318.

Fino a che il nuovo regolamento non sarà approvato, resterà in vigore il regolamento per il deposito delle merci sulle aree demaniali nel porto di Savona, approvato con decreto Ministeriale 15 agosto 1915, restando però in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'ente, previ accordi con la Capitaneria di porto, di modificare l'ubicazione, estensione e divisione delle zone ivi contemplate.

Le licenze pel deposito delle merci sono rilasciate su richiesta della Capitaneria.

Art. 47.

Le concessioni contemplate alla lettera *b*) dell'art. 45 saranno fatte per licenze semestrali ed annuali od anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri o le altre industrie navali, contemplate dal cap. I, titolo III del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 48.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 49.

Le licenze annuali o di durata superiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione, questa autorizzazione, salva decisione in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 50

Qualora più domande di concessioni fossero fatte per occupare lo stesso luogo la preferenza sarà normalmente determinata dalla priorità della effettiva presentazione, quale sarà accertata dal registro dello ufficio dell'ente incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, avrà però facoltà di derogare a questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione, sia dando la preferenza con provvedimento motivato alla domanda rispondente ad un fine, che giudichi di maggiore interesse pubblico o dell'ente qualora siano diversi i fini per i quali l'area è richiesta.

Art. 51.

I canoni per le licenze, di cui all'art. 48, sono fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di lire una il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 52.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'ente potrà in qualunque tempo e per qualunque causa risolverla e fare sgomberare il suolo con semplice intimazione scritta; nel caso di risoluzione il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè abbia usufruito dell'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 53.

Quando per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorra autorizzare la esecuzione venga esclusa la materiale possibilità di poter ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto.

I contratti non avranno effetto esecutivo finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o Reale, secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'ente ma la revoca potrà essere subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo previamente accertato delle opere ed al tempo mancante al termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di amministrazione. Nei contratti stessi sarà stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgomberare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'ente la conservazione delle opere medesime sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'ente in perfetto stato di scadenza senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 54.

Nel caso di concorrenza fra più domande di concessioni contrattuali sarà preferita ad esclusivo giudizio del Consiglio con deliberazione motivata quella che si proponga scopi di maggiore interesse pubblico o dell'ente, e se lo scopo sia identico quella che presenta maggiori garanzie finanziarie e tecniche.

Sarà però in facoltà del Consiglio l'aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara o a licitazione privata pel miglioramento del canone od anche in seguito a concorso dei progetti tecnici.

Art. 55.

Sulle domande di concessione l'ente sentirà il parere della Capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi alla polizia portuale ed alla navigazione.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza e per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero alla fine di ciascun semestre.

Art. 56.

Per tutto quanto non risulti altrimenti stabilito dal decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, e dal presente regolamento l'ente si atterrà nelle concessioni alle norme contenute nel titolo III del regolamento per la marina mercantile alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 57.

A garanzia di qualsiasi concessione il concessionario deve depositare presso l'ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 58.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci dagli alberi di carenaggio, dei bacini di carenaggio, e degli scali di alaggio, nonchè dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale, costruiti anche a cura dello Stato e, gestiti dall'ente, potrà essere da questo anche dato in concessione a privati giusta gli articoli 122 e seguenti del sovracitato regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto deve essere regolato da speciali norme e tariffe, approvate con decreto Ministeriale in conformità a quanto è stabilito nell'art. 12 della convenzione 10 agosto 1918.

Art. 59.

Alla scadenza del termine assegnato alla durata dell'ente autonomo, le opere e le cose ricevute in consegna sono devolute allo Stato.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

Per i contratti tuttora vigenti tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e le imprese assuntrici di appalti di manutenzione e di illuminazione del porto di Savona, l'ente si sostituirà allo Stato fino alla loro scadenza per quanto riguarda gli obblighi di cui all'art. 13 lettere *a*) *c*) *d*) della convenzione sopra citata.

Art. 61.

Fino a quando non sarà regolata la materia con norme generali, gli atti pubblici amministrativi interessanti l'ente saranno ricevuti dal segretario generale, in analogia a quanto è stabilito per gli atti delle amministrazioni comunali.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: (come da decreto 15 maggio 1919):

Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE NAVA.

Il numero 1151 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Considerato che col Nostro decreto 14 novembre 1915, n. 1657, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, è stato modificato l'art. 48 del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016 per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato abolendo la matrice dei buoni su mandati a disposizione:

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1916, n. 760 che, in deroga al predetto Nostro decreto 14 novembre 1915 n. 1657, ha dato facoltà al Governo del Re di stabilire la data in cui dovranno andare in vigore le disposizioni di cui allo stesso decreto del 1915, tra le quali è compresa quella riferentesi alla matrice dei buoni su mandati a disposizione;

Ritenuta la necessità di attuare a far tempo dal 1° luglio p. v. la riforma di che trattasi;

Considerata la convenienza di apportare nel contempo una variante al regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie terza) nel senso che in relazione all'art. 41 della legge di contabilità generale, il periodo di resa di alcune contabilità delle entrate sia determinato a bimestri anzichè a mese, come ora è stabilito dall'art. 286 del predetto regolamento;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° luglio 1919, andrà in vigore la modificazione all'art. 48 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato (approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, serie III), portata dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1657, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065.

Art. 2.

Il regolamento per l'amministrazione pel patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie III), è modificato in relazione alla variante apportata come sopra all art. 48 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'art 286 del predetto regolamento e correlativamente tutte le altre disposizioni del regolamento stesso che specificatamente o meno si riferiscono al predetto articolo vengono modificate nel senso che a far tempo dal 1° luglio p. v., le contabilità delle entrate che fanno capo alle Intendenze di finanza e quelle che dalle Intendenze vengono compilate in riassunzione delle prime o pei debitori diretti siano bimestrali anzichè mensili.

Art. 4.

Nulla è innovato in quanto riguarda le comunicazioni mensili dei dati provvisori delle entrate e di quelli interessanti i conti del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 13 del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la convenienza di permutare l'appezzamento di terreno, facente parte della tenuta demaniale Cesane, in comune di Fossombrone, denominato Biando, di natura pascolivo, della superficie di ett. 1,6082 e del valore di lire trecentosessantaquattro (L. 364) con

lo appezzamento in vocabolo Petrara, di natura prativo, posto anche in comune di Fossombrone, dell'estensione di ett. 1,7210, di proprietà di Carloni Primo fu Giuseppe, del valore pure di lire trecentosessantaquattro (L. 364);

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 aprile 1919;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà all'Azienda del Demanio forestale di Stato di permutare l'appezzamento di terreno, faciente parte della tenuta demaniale Cesane, in comune di Fossombrone, denominato Biando, di natura pascolivo, della superficie di ett. 1,6082 e del valore di lire trecentosessantaquattro (L. 364), con l'appezzamento in vocabolo Petrara, di natura prativo, della estensione di ett. 1,7210, di proprietà di Carloni Primo fu Giuseppe, pure in comune di Fossombrone, del corrispondente valore di lire trecentosessantaquattro (L. 364).

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VISOCCHI.

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura a* S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 6 luglio 1919, sul decreto che sostituisce il Regio commissario straordinario dell'Università agraria di Corneto Tarquinia (Roma).

ALTEZZA!

Il cav. uff. dott. Domenico Morelli, consigliere aggiunto presso la prefettura di Roma, ha rassegnato, per ragioni di servizio, le dimissioni dalle funzioni di R. commissario straordinario presso la Università agraria di Corneto Tarquinia.

Dovendo provvedersi alla sua sostituzione mi onoro di sottoporre alla firma di V. A. R. l'unito schema di decreto.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto 18 maggio 1919, col quale fu prorogata, in conformità del decreto 23 maggio 1918, n. 757, la gestione straordinaria dell'Università agraria di Corneto Tarquinia, in provincia di Roma, affidando le funzioni di R. commissario per la temporanea amministrazione dell'ente al cav. uff. dott. Domenico Morelli;

Considerato che avendo il dott. Morelli, per ragioni di servizio, rassegnate le dimissioni dal detto incarico di R. commissario, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Veduto l'art. 2 del decreto 27 maggio 1915, n. 744, ed il decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le funzioni di R. commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Università agraria di Corneto Tarquinia, sono affidate al prof. Ernesto Veronesi, direttore della cattedra ambulante di agricoltura per il circondario di Civitavecchia.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VISOCCHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.37	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.17	—

Corso medio dei cambi

del giorno 15 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,08 — Londra 37,68 — Svizzera 151,53 — New York 8,37 — Oro 149,39.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 1° agosto del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 9ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni del Debito redimibile 3 0/0 netto di 1ª e 2ª categoria create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, ed emesse in dipendenza del R. decreto detto mese ed anno n. 251.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento sono in numero di:

3960 sulle 322.440 vigenti di 1ª categoria;

3960 sulle 322.440 vigenti di 2ª categoria.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte da rimborsarsi dal 1° ottobre 1919.

Roma, 14 luglio 1919.

Il direttore capo di divisione: DIMA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Tedesco Domenico di Antonio, sergente, L. 1120 — Plumari Filippo di Luciano, soldato, L. 630 — Baldini Francesca di Emilio Alitto, caporale, L. 840 — Menagnale Domenica di Merlini

Arimonte, soldato, L. 630 —, Tagli Adriano di Federico, id., L. 630 — La Franceschina Michele di Cataldo, id., L. 630 — Figari Maria di Asto Giulio, id., L. 630.

Guerra Guglielmo di Augusto, soldato, L. 630 — Vignoli Claudia di Pasqua Alfredo, id., L. 630 — Di Piazza Calogero di Salvatore, id., L. 630 — Tirelli Luigi di Francesco, id., L. 630 — Altamore Filippo di Francesco, id., L. 630 — Ferrero Maria di Vaglio Francesco, caporale, L. 840 — Bandino Maria di Inconzo Francesco, soldato, L. 630 — Boscu Efisia di Puddu Felice, id., L. 630 — Mencarelli Vincenzo di Nicola, id., L. 630 — Gardenghi Virginia di Fenati Leopoldo, id., L. 630 — Palanga Matilde di Angelo, aspirante ufficiale, L. 1500 — Gasparrini Pietro di Cesare, soldato, L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

Il presidente Poincaré al Re d'Italia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 15. — Il presidente della Repubblica Poincaré, al telegramma speditogli dal Re d'Italia in occasione della festa della Vittoria, ha così risposto:

« La Francia è sensibilissima ai voti che le vengono indirizzati dalla Maestà Vostra. La Francia ha acclamato calorosamente, nella sfilata trionfale degli eserciti alleati, il passaggio delle belle truppe italiane e delle loro gloriose bandiere.

Rinnovo alla Maestà Vostra l'amichevole assicurazione che il popolo francese considererebbe anch'esso come sacrilego ogni tentativo di rallentare, dopo la vittoria comune, i legami che durante questa lunga guerra lo hanno unito così strettamente all'Italia ».

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla dama di palazzo, contessa Pes, si recò, ieri mattina, a visitare l'orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli.

Ricevuta dal rappresentante del personale amministrativo e dalla direttrice della pia opera, l'Augusta Signora s'interessò dell'andamento degli studi, esprimendo parole di plauso, specie per quello professionale.

Ossequiata dal personale e dalle giovani ricoverate, Sua Maestà lasciò l'orfanotrofio pienamente soddisfatta della sua visita.

Necrologio. — Ieri, a Milano, è morto l'on. Emilio Conti, senatore del Regno. Amato e stimato da' suoi conterranei, ebbe per cinque legislature la rappresentanza alla Camera dei deputati per il quarto collegio elettorale di Milano. Nel gennaio 1906 venne mandato al Senato del Regno, dove portò la sua intelligente operosità, ognor più riverito e stimato.

Oggi, alla salma del rimpianto, benemerito cittadino vennero tributate solenni onoranze.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 14. — *Camera dei Comuni.* — L'aula è gremita in attesa della discussione sulla recente dichiarazione del Governo, che il prezzo del carbone pei consumatori deve essere elevato di sei scellini.

La discussione viene aperta da Auckland Geddes, presidente del Board of Trade. Egli dice che non conosce alcuna ragione che possa giustificare le voci, secondo le quali l'aumento del prezzo del carbone sarebbe dovuto a considerazioni politiche. Siamo di fronte ad una seria riduzione della quantità del carbone disponibile.

L'oratore fornisce cifre circa il costo dell'estrazione del carbone e circa il prezzo per tonnellata da destinare ai consumatori.

Brace, minatore laburista, rimprovera il Governo di avere aumentato il prezzo del carbone senza avere consultato i minatori. Questi provano un senso di rammarico; ma, essendo patriotti, coopereranno cordialmente col Governo.

Altri laburisti propongono che, mentre i minatori cooperano col Governo per aumentare la produzione, il Governo non aumenti il prezzo del carbone.

Bonar Law dichiara che attenderà tre mesi, purchè non vi siano nè scioperi, nè arresti del lavoro durante tale periodo. Se Brace porterà mercoledì la risposta dei minatori, il Governo aggiornerà l'aumento del prezzo a lunedì.

I laburisti promettono di consultare la Conferenza dei minatori e di portare la risposta mercoledì.

Bonar Law dichiara che opporrà un rifiuto nel caso in cui gli interessati esigessero dal Governo l'impegno di nazionalizzare le miniere.

PARIGI, 14. — *Festa della vittoria.* — Durante lo sfilamento delle truppe, le acclamazioni si sono rinnovate al passaggio delle delegazioni degli eserciti alleati.

Il generale Montuori è a capo della delegazione italiana, che è preceduta da venti bandiere. Al lato del generale Montuori procede il generale Ricciotti Garibaldi, che era con suo fratello alla testa della legione dei volontari.

Terminato lo sfilamento delle truppe alleate, il presidente della Repubblica, Poincaré, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Clémenceau.

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha trasmesso al maresciallo Pétain la lettera di felicitazioni di Poincaré, soggiungendo che si associa ai sentimenti espressi dal capo dello Stato e vi unisce il saluto e l'espressione della sua ammirazione patriottica verso lo esercito francese.

Tutti i giornali rilevano la magnifica condotta dei soldati italiani, ed il loro contegno fermo, deciso, marziale e fiero. Rilevano inoltre che le acclamazioni con le quali i soldati italiani sono stati accolti, significano che Parigi e la Francia, non immemori della fratellanza d'armi, hanno voluto esprimere in tal modo sentimenti di amicizia indistruttibile.

PARIGI, 15. — *Camera.* — Clémenceau e Pichon sono al banco del Governo.

Il presidente Deschanel legge i telegrammi ricevuti dai presidenti della Camera spagnuola, della Camera greca, della Camera lussemburghese e dell'Assemblea nazionale czeko-slovacca in occasione della firma della pace e della festa della vittoria.

Risponde Clémenceau dal suo banco per dire della tempesta di emozioni passata su tutti alla vista del passaggio delle truppe vittoriose e per domandare alla Francia - ora che comincia un'ora nuova - il supremo concorso di tutti i suoi figli.

LONDRA, 15. — Secondo la *Morning Post* sarebbero avvenuti a Berlino nuovi incidenti fra soldati francesi di guardia all'Ambasciata ed il pubblico. Un sottufficiale francese sarebbe stato ucciso a colpi di coltello senza alcuna provocazione da parte sua.

Haniel si sarebbe recato presso il ministro di Spagna, incaricato della tutela degli interessi francesi in Germania, per esprimere le scuse del governo e per promettere che esso farà di tutto per scoprire il colpevole e punirlo.

PARIGI, 15. — *La Liberté* riferendosi agli incidenti avvenuti a Berlino fra soldati francesi e il pubblico ritiene, che il governo francese non si contenterà dei passi fatti presso l'Ambasciata di Spagna ma esigerà riparazioni.

Ha tenuto la sua prima riunione al Quai d'Orsay la Commissione che il Consiglio dei cinque ha nominato per prendere in esame la rettifica della concessione italiana a Tien-Tsin.

Le cinque grandi potenze sono così rappresentate:

Francia, Gout — Italia, Marchetti-Ferrante — Gran Bretagna, Tufton - America, Herzberk — Giappone, Matsouka.

TRIESTE, 15. — Si ha da Zagabria, 14: Movimenti insurrezionali sono incominciati in tutta la Croazia. Bande armate percorrono le campagne ed impegnano veri conflitti contro le truppe serbe. Specie nel Sirmio la sicurezza pubblica è gravemente compromessa e le numerose truppe serbe dislocate nella regione sono impotenti, perchè i contadini sono favorevoli al moto anti-serbo.

Nella Bosnia la situazione è ancora più grave.

Direttore: DARIO PERUZY Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile